

CONVENZIONE PER IL FINANZIAMENTO A FAVORE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA DESTINATO A COPRIRE I COSTI DEL RICERCATORE DI TIPO A (ART. 24, CO. 3, LETT. A, L. 240/2010) PER TRE ANNUALITA' CONSECUTIVE PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PATOLOGIA UMANA, DELL'ADULTO E DELL'ETA' EVOLUTIVA "G. BARRESI", PER LA SPECIALIZZAZIONE IN NEUROLOGIA, SETTORE CONCORSUALE 06/D6 – NEUROLOGIA – SSD MED/26 – NEUROLOGIA.

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA, da ora in poi l'Università, con sede in Messina, Piazza Pugliatti, n. 1, codice fiscale n. 80004070837, partita Iva n. 00724160833, rappresentata legalmente dal Prof. Salvatore Cuzzocrea, nella qualità di Rettore, nato a Ginevra (Svizzera) il 11.03.1972, domiciliato per la sua carica presso l'Università degli Studi di Messina

E

LA FONDAZIONE AURORA Onlus, con sede legale in Messina presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria "G.Martino", via Consolare Valeria, codice fiscale _____, partita Iva n. _____, ente "Finanziatore", rappresentata legalmente da _____, nella qualità di _____ (art. _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la _____,

PREMESSO

- che la FONDAZIONE AURORA Onlus è un ente no-profit che gestisce da 5 anni il Centro Clinico NeMO sud, di alta specializzazione, creato per rispondere in modo specifico alle necessità di chi è affetto da malattie neuromuscolari. L'Obiettivo principale è quello di migliorare la qualità della vita delle persone prese in carico; ha, inoltre, tra i suoi obiettivi l'ulteriore potenziamento delle attività di ricerca scientifica e di formazione professionale;
- che, con nota del 01 marzo 2018, acquisita al prot. n. 17057, la FONDAZIONE AURORA Onlus ha deliberato di assegnare all'Ateneo un finanziamento destinato alla costituzione della provvista necessaria per la corresponsione dello stipendio per un triennio ad un giovane ricercatore di tipo "a" (art. 24, co. 3, lett. "a" legge 30 dicembre 2010, n. 240) da assumere presso il Dipartimento di Patologia Umana dell'adulto e dell'età evolutiva "Gaetano Barresi", settore concorsuale 06/D6 – Neurologia, settore scientifico disciplinare MED/26 – Neurologia, per un importo triennale totale, comprensivo degli oneri a carico dell'Ateneo pari ad € 145.175,91;
- che nella seduta del 20 marzo 2018 il Dipartimento di Patologia umana, dell'Adulto e dell'Età evolutiva "G. Barresi" ha deliberato di accettare il contributo assegnato dalla FONDAZIONE AURORA Onlus e di inoltrare alle superiori autorità accademiche la richiesta di avvio della procedura di un ricercatore di tipo A, art. 24, co. 3, legge 30 dicembre 2010, n. 240 c.d. "junior", per il settore scientifico disciplinare MED/26;
- che nella seduta del _____ gli Organi Collegiali dell'Ateneo hanno deliberato l'approvazione dell'indizione della procedura di reclutamento del ricercatore c.d. "junior" ai sensi dell'art. 24, c. 3, lett. a), legge 30 dicembre 2010 n. 240, per il settore concorsuale 06/D6 – Neurologia, settore scientifico disciplinare Med/26 – Neurologia, subordinatamente alla stipula di una convenzione con la SIR e all'effettivo reperimento del corrispettivo del finanziamento o, in alternativa, al rilascio di idonea fideiussione bancaria o assicurativa con la clausola espressa a prima richiesta;
- che l'Università ha interesse ad aderire a tale iniziativa e ad attivare la procedura concorsuale necessaria per la copertura del suddetto posto di ricercatore in neurologia a tempo determinato destinato al predetto settore.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – OGGETTO

1. L'Università si impegna a bandire e ad attivare un posto di ricercatore a tempo determinato nel settore concorsuale 06/D6 – Neurologia, settore scientifico disciplinare Med/26 – Neurologia, presso il Dipartimento di Patologia Umana, dell'Adulto e dell'Età Evolutiva “G.Barresi” dell'Università degli Studi di Messina, previo finanziamento di € 145.175,91 dal finanziatore FONDAZIONE AURORA Onlus relativo al costo triennale, comprensivo degli oneri a carico dell'Ente.
2. Il relativo contratto sarà rinnovabile per ulteriori 2 anni nel rispetto dei requisiti stabiliti nell'art. 24, comma 3, lett “a” della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nell'art. 14 del regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato di Ateneo, emanato con D.R. n. 1023 del 17 maggio 2017 e previo finanziamento da parte della FONDAZIONE AURORA Onlus del costo biennale relativo al rinnovo, comprensivo degli oneri a carico dell'ente da quantificare _____ mesi antecedenti la scadenza del contratto triennale.
3. L'Università, affinché possa essere destinataria del finanziamento, dovrà procedere esclusivamente all'indizione di un bando dedicato per la selezione di un ricercatore in neurologia a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett “a”, c.d. *junior*, per il settore concorsuale 06/D6 – neurologia, settore scientifico disciplinare Med/26 – neurologia, presso il Dipartimento di Patologia umana, dell'Adulto e dell'Età evolutiva “G. Barresi”.
4. Il regime di orario del ricercatore sarà a tempo pieno.
5. Il Finanziatore potrà richiedere all'Università una relazione illustrativa dell'attività svolta, nell'ambito della propria attività istituzionale, dal ricercatore vincitore del concorso e avrà diritto ad essere informata circa l'attività svolta.
6. L'Università si impegna al monitoraggio e al controllo circa l'attività svolta dal ricercatore.
7. Il ricercatore selezionato sarà chiamato a svolgere le seguenti attività: sviluppo di nuove misure di out come nelle malattie neuromuscolari; aspetti clinico - assistenziali per la presa in carico della grave disabilità neuromuscolare; sviluppo di nuove terapie farmacologiche e non – farmacologiche nelle malattie neuromuscolari; sviluppo di protocolli diagnostici e assistenziali nelle malattie neuromuscolari.
8. Il ricercatore selezionato dovrà possedere una documentata esperienza nel campo delle malattie neuromuscolari del bambino e dell'adulto, specificatamente alla storia naturale, trattamenti convenzionali e sperimentali, correlazioni genotipo-fenotipo.

Articolo 2 – FINANZIAMENTO

1. La FONDAZIONE AURORA Onlus si obbliga a versare all'Università una somma complessiva di € 145.175,91 in un'unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione della presente convenzione o, in alternativa, a garanzia di tutti gli oneri contrattuali, a farsi rilasciare idonea fideiussione bancario o assicurativa, con la clausola espressa “*a prima richiesta*”.
2. L'importo finanziato dovrà essere accreditato a favore dell'Università degli Studi di Messina nel c/c n. IBAN IT16W0200816511000300029177.
3. Sarà cura dell'Università comunicare per iscritto al Finanziatore eventuali variazioni del conto corrente sul quale effettuare l'accredito.

Articolo 3 – INADEMPIMENTO

1. Fermo restando l'obbligo del Finanziatore di effettuare il versamento della somma di cui al precedente art. 2, nel termine ivi indicato, l'Università si riserva la facoltà di procedere, previa diffida e messa in mora, ai sensi dell'art. 1454 c.c. nel caso di inadempimento nell'obbligo di pagamento.

2. È fatto, comunque, salvo il diritto dell'Università di richiedere il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

Articolo 4 – CONDIZIONE RISOLUTIVA

1. La presente convenzione si risolverà, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.:
 - a) nel caso di mancato avvio della procedura selettiva entro il _____ (sarà considerata la data di spedizione del relativo avviso in Gazzetta Ufficiale, serie speciale concorsi), ovvero qualora l'Università non possa più procedere all'assunzione del ricercatore o non abbia provveduto alla sottoscrizione del contratto entro il termine del _____;
 - b) nel caso di risoluzione per qualsiasi causa del contratto di lavoro tra l'Università ed il ricercatore.
2. La risoluzione comporta la restituzione dell'importo finanziato se già corrisposto. Per la risoluzione di cui alla lettera B, l'importo finanziato verrà restituito in misura proporzionale al periodo effettivamente non svolto dal ricercatore, salvo diverso accordo fra le parti.

Articolo 5 – ELEZIONE DEL DOMICILIO

1. Per tutto ciò che riguarda l'esecuzione del presente contratto, la notifica, nonché le comunicazioni di eventuali atti giudiziari e stragiudiziali, il Finanziatore elegge domicilio in Italia presso _____.
2. L'Università, invece, elegge il domicilio in Piazza Pugliatti, n. 1, Messina.

Articolo 6 – RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, trovano applicazione, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato vigente dell'Università degli Studi di Messina, nonché le vigenti disposizioni di legge in materia.
2. Quanto in premessa specificato costituisce parte integrante e sostanziale della convenzione.

Articolo 7 – FORO COMPETENTE

1. Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti da presente contratto. Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto si applicherà l'art. 25 del c.p.c..

Articolo 8 – REGISTRAZIONE

1. Il presente atto, redatto in due originali, sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26/04/1986.
2. Le spese di registrazione saranno poste a carico della parte richiedente.
3. La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo che verrà assolta in modo virtuale dall'Università, giusta autorizzazione Agenzia delle Entrate di Messina n. 67760 del 2010

Luogo e data _____

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA
IL RETTORE
(Prof. Salvatore CUZZOCREA)

FONDAZIONE AURORA ONLUS
(_____)